

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nazzeno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silena Cingolani



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 91 DEL 28/04/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13.05.2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- turismo – manifestazioni -suap - urbanistica

Dalla Residenza Municipale, li 12.05.2011

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE OCCORSO NELLA STESURA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 47 DEL 24.03.2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore 17:00 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DEL CONSIGLIO COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 30/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 13.05.2011 al 28.05.2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 113 predisposta in data 20/04/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 20/04/2011 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 03 dott. Francesco Rinaldini;

b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 26/04/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 113

.....

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 113 DEL 20/04/2011

MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE OCCORSO NELLA STESURA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 47 DEL 24.03.2011.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE 03
SERVIZIO: UFFICIO TURISMO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Francesco Rinaldini
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Alvio Pritelli

.....
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione nr. 47 del 24.03.2011 con la quale il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee";

Considerato che il dispositivo della predetta deliberazione ha previsto quanto segue:

1. abrogazione de gli artt. 9 e 10 della Sezione 4: manifestazioni in un luogo pubblico aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili" del "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga della attività rumorose temporanee" approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 20.05.2010;
2. riformulazione degli artt. 9 e 10 della "Sezione 4: Manifestazioni in un luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili" del "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 20.05.2010 nella seguente modalità:

art. 9 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art.A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1

allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

2. Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

3. Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere previamente ed espressamente autorizzata.

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

5. Alle attività e manifestazioni di cui all'articolo 8 non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa vigente.

6. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_Aslow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

7. Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM-14/11/97.

art.10 PROCEDURE

1. Secondo quanto disposto dalla DGR n.45 del 2002, le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere al S.U.A.P. autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal S.U.A.P. entro 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere dell' ARPA. L'autorizzazione – o il provvedimento di motivato diniego - è inviata al richiedente, all'ARPA, alla P.M.

2. L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.

3. L'autorizzazione contiene tutti i parametri che il richiedente deve rispettare nello svolgimento dell'attività autorizzata e può altresì contenere prescrizioni tecniche riguardanti le cautele per il contenimento dei rumori e gli eventuali interventi di bonifica, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dello sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) e deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine massimo di 15

giorni dalla acquisizione del relativo parere dell'ARPA.

5. Copia dell'autorizzazione e dei relativi elaborati tecnici deve essere tenuta a disposizione del personale addetto ai controlli nel luogo dove viene esercitata l'attività.

6 Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rientrino negli orari e i valori limite indicati nell'art. 9 del presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione da richiedere al S.U.A.P. almeno 15 giorni prima dell'inizio, come da Allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 45 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali.”

Preso atto che, per mero errore materiale, occorso durante la stesura del testo della deliberazione nr. 47 del 24.03.2010, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale al comma 6 dell'art. 9 riformulato, i termini di richiesta dell'autorizzazione al S.U.A.P., sono stati indicati erroneamente in 15 giorni prima (anziché in 30 giorni prima), e il termine di di rilascio di autorizzazione tacita è stato erroneamente indicato in giorni 45 (anziché in giorni 20) dalla presentazione;

Ritenuto quindi di rettificare i predetti errori materiali riformulando come segue l'art. 9 del “Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29/2010;

art. 9 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art.A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

2. Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

3. Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere previamente ed espressamente autorizzata.

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

5. Alle attività e manifestazioni di cui all'articolo 8 non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa vigente.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{slow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

7. Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM-14/11/97.

art.10 PROCEDURE

1. Secondo quanto disposto dalla DGR n.45 del 2002, le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere al S.U.A.P. autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal S.U.A.P. entro 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere dell' ARPA. L'autorizzazione – o il provvedimento di motivato diniego - è inviata al richiedente, all'ARPA, alla P.M.

2. L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.

3. L'autorizzazione contiene tutti i parametri che il richiedente deve rispettare nello svolgimento dell'attività autorizzata e può altresì contenere prescrizioni tecniche riguardanti le cautele per il contenimento dei rumori e gli eventuali interventi di bonifica, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dello sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) e deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine massimo di 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere dell'ARPA.

5. Copia dell'autorizzazione e dei relativi elaborati tecnici deve essere tenuta a disposizione del personale addetto ai controlli nel luogo dove viene esercitata l'attività.

6. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rientrino negli orari e i valori limite indicati nell'art. 9 del presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione da richiedere al S.U.A.P. almeno 30 giorni prima dell'inizio, come da Allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali.”

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

D E L I B E R A

- 1) di riformulare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, come segue il testo dell'art. 9 del “Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 20.05.2010”:

art. 9 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art.A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

2. Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

3. Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere previamente ed espressamente autorizzata

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

5. Alle attività e manifestazioni di cui all'articolo 8 non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa vigente.

6. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{slow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

7. Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al

art.10 PROCEDURE

1. Secondo quanto disposto dalla DGR n.45 del 2002, le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere al S.U.A.P. autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal S.U.A.P. entro 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere dell' ARPA. L'autorizzazione – o il provvedimento di motivato diniego - è inviata al richiedente, all'ARPA, alla P.M.

2. L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.

3. L'autorizzazione contiene tutti i parametri che il richiedente deve rispettare nello svolgimento dell'attività autorizzata e può altresì contenere prescrizioni tecniche riguardanti le cautele per il contenimento dei rumori e gli eventuali interventi di bonifica, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dello sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) e deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine massimo di 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere dell'ARPA.

5. Copia dell'autorizzazione e dei relativi elaborati tecnici deve essere tenuta a disposizione del personale addetto ai controlli nel luogo dove viene esercitata l'attività.

6 Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rientrino negli orari e i valori limite indicati nell'art. 9 del presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione da richiedere al S.U.A.P. almeno 30 giorni prima dell'inizio, come da Allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali.”

- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig Alvio Pritelli;
- 3) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Turismo, Manifestazioni, S.U.A.P., e urbanistica;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....